

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

"ONDA ROSA APS Ente del terzo settore"

Il giorno 5 agosto anno 2023, alle ore 19, presso la sede legale a Nuoro in via Walter Bonatti, si è riunita in seconda convocazione l'assemblea straordinaria, per discutere e deliberare il seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica e aggiornamento dello statuto.
2. Varie ed eventuali

Sono presenti: Anny Patteri, Antonietta Davoli, Maria Francesca Chironi, Margherita Marras, Antonella Massaiu, Luisanna Porcu, Grazia Maria Delogu, Angela Bagedda, Nina Porcu, Teresa Cossu, Grazia Caggiari, Luisella Pala, Stefania Morittu, Pau Alessia Antonella, Irene Sotgiu.

La Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara che l'Assemblea straordinaria è validamente costituita. Viene nominata segretaria verbalizzante Antonietta Davoli che accetta.

La Presidente avvia la discussione sui punti all'ordine del giorno; mette in evidenza che il Consiglio Direttivo ha reputato necessario indire l'Assemblea delle socie per esaminare e approvare un nuovo Statuto.

Segue la discussione OMISSIS

Successivamente la presidente dà lettura dello Statuto dell'Associazione articolo per articolo, comprendente n°29 articoli in totale, elaborato secondo i requisiti previsti per il profilo delle APS, disciplinato dal Decreto Legislativo del 3 luglio 2007 n.117.

L'assemblea è chiamata alla discussione.

In assenza di mancanza di modifiche, si procede alla votazione con voto palese.

All'unanimità le presenti deliberano:

- ✓ Approvano lo Statuto nella sua integrità. Statuto allegato al presente verbale come allegato A;

Inoltre deliberano

- ✓ richiedere agli uffici competenti la cancellazione dell'acronico ONLUS dalla denominazione dell'Associazione nell'iscrizione al Registro del Terzo Settore;
- ✓ richiedere la registrazione del presente verbale e dello Statuto allegato in esenzione da bollo e imposta di registro ai sensi dell'art.82, Dlgs117/2017.

Non essendovi altro da discutere l'assemblea si scioglie alle ore 21.

La Presidente

La Segretaria verbalizzante

Anny Patteri



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI NUORO
Atto reg.to il 20 SET. 2023 al n° 839
euro Esente
di cui euro

Antonietta Davoli



Il Direttore
Il Direttore Provinciale
Domenico D'Amico



**STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (APS)**

ART.1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita ai sensi Codice Civile e del D.Lgs 3 luglio 2017 n.117 l'Associazione non riconosciuta, denominata **Onda Rosa**, di seguito chiamata Associazione per brevità, con sede legale a Nuoro (Nu) in via Walter Bonatti s.n.c. con durata illimitata. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma ha l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potrà istituire sedi operative e/o amministrative e filiali sul territorio regionale e nazionale.

ART.2

(Disposizioni per l'utilizzo dell'acronimo APS e ENTE DEL TERZO SETTORE)

Il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nelle more dell'istituzione del registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'Associazione, ai sensi dell'art 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale.

A seguito dall'avvenuta istituzione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo per le Associazioni di Promozione Sociale, l'acronimo APS e la locuzione ENTE DEL TERZO SETTORE vengono inseriti nella denominazione dell'Associazione che diventerà **"ONDA ROSA APS Ente del terzo settore"** o **"ONDA ROSA APS ETS"**. Di tale denominazione l'Associazione farà uso negli atti, nella corrispondenza e nella comunicazione al pubblico.

Art.3

(Carattere dell'Associazione e scopo)

L'Associazione si uniforma ai principi della Costituzione Italiana e si fonda sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.

L'Associazione è democratica, è basata sull'uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità, si ispira a principi di non-violenza, tutela i diritti inviolabili della persona e agisce per fini di promozione sociale, civile e culturale.

L'Associazione persegue come scopo prioritario l'eliminazione *"di ogni tipo di violenza contro le donne (psicologica, fisica, sessuale e economica) e sui minori e di mettere in atto ogni altra azione volta a contrastare la violazione dei diritti umani, della sicurezza, della libertà, della dignità e*

Adesla
Amor

dell'integrità fisica e psichica che costituisca una minaccia per la salute delle donne, delle bambine e dei bambini, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di violenza di genere e violenza domestica (Convenzione di Istanbul)".

L'Associazione fa propri i principi e gli obiettivi già evidenziati nella Carta della Rete Nazionale dei Centri Antiviolenza delle Case delle Donne, approvata il 21 Gennaio 2006. Centri e Case che operano all'interno dell'ottica della differenza di genere e/o del pensiero e della pratica della differenza sessuale; in specifico ritengono la violenza maschile alle donne una violenza che ha radici nella disparità di potere tra i sessi.

Art.4

(Finalità)

Nello specifico le finalità dell'associazione sono:

- Contrastare e prevenire la violenza maschile e di genere contro le donne e le minori e i minori, in ogni sua forma agita, in quanto violazione dei diritti umani (Conferenza Mondiale ONU sulle donne- Pechino 1995 e Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica - Convenzione di Istanbul 2011);
- Sostenere ogni azione volta al riconoscimento dei diritti delle donne e delle/dei minori e alla promozione del loro benessere e della loro salute psico-fisica;
- Sostenere le donne che in un particolare momento della vita si trovano a vivere difficoltà personali, familiari, lavorative mettendo in atto azioni concrete compresa l'ospitalità temporanea in alloggi residenziali.
- Affermare la relazione tra violenza domestica, violenza assistita e orfani di femminicidio nelle relazioni, segnalazioni, audizioni e nei processi di ogni ordine e grado.
- Promuovere la ricerca e lo studio, iniziative di formazione per la conoscenza del fenomeno della violenza di genere, in una ottica di formazione continua e diffusa per i servizi del territorio e per i Centri antiviolenza.
- Valorizzare i saperi femminili, trasmettere la storia e la cultura delle donne, progettare e realizzare percorsi nelle scuole sulla pedagogia della differenza sessuale e sul riconoscimento e superamento degli stereotipi di genere.
- Contrastare ogni forma di sessismo, maschilismo e discriminazione contro le donne, così come ogni discriminazione basata sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale;
- Favorire la crescita di soggettività femminili per il raggiungimento di una autonomia economica e lavorativa.
- Concorrere a costruire una società inclusiva promuovendo l'incontro, l'inclusione, il dialogo paritario fra persone di culture diverse;
- Promuovere iniziative per la promozione della cultura e la pratica del volontariato come valore umano del bene relazionale.
- Svolgere ogni attività sociale, culturale e di cittadinanza attiva a sostegno dell'autodeterminazione delle donne rispetto al proprio corpo, alla maternità e alle scelte di vita;
- Promuovere, proteggere e assicurare il pieno e uguale godimento dei diritti umani inerenti a ogni persona, garantendo i principi cardine: la dignità, l'auto-determinazione, l'uguaglianza e la solidarietà umana.

- Costruire spazi di relazione e di aiuto reciproco.

Art.5

(Attività di interesse generale e Modalità di azione)

L'Associazione non ha fini di lucro, neppure indiretto, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti. Si propone di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in favore degli associati, dei loro familiari o di terzi.

5.1 L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'art.5 D.Lgs n.117/2017, nello specifico lettera a), d), i), l), p),q) r), w)

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica dell'attivismo e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della violenza e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

5.2 Modalità di Azione

- Gestire e ampliare i Centri antiviolenza, luoghi fisici di solidarietà e sostegno psicologico, sociale e legale a favore delle donne vittime di violenza maschile dentro e fuori la famiglia;
- Contrastare ogni forma di violenza contro le donne agita anche attraverso le piattaforme digitali;

- Sostenere le donne attraverso un progetto personalizzato, che si fonda sull'autodeterminazione e sul valore della loro forza, e i percorsi di empowerment sulla relazione fra donne;
- Gestire e ampliare le Case di accoglienza dove ospitare donne e i loro figlie/gli in situazione di rischio, o altre strutture ritenute necessarie e conformi alle finalità dell'Associazione;
- Adeguare il modello di accoglienza del Centro antiviolenza e della Casa di accoglienza per le donne e le/i bambine/i migranti, richiedenti asilo vittime di violenza psicologica, fisica, sessuale e economica, induzione e sfruttamento della prostituzione e ogni altra forma di violenza e violazione dei diritti umani;
- Valorizzare una genitorialità responsabile e attiva finalizzata all'interruzione del ciclo della violenza e alla trasmissione intergenerazionale.
- Mettere in campo azioni di informazione e sensibilizzazione verso l'opinione pubblica anche attraverso manifestazioni culturali, artistiche e sportive al fine di informare, orientare, affiancare le persone alla fruizione della rete dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio.
- Predisporre e realizzare attività di formazione professionale in diversi contesti: verso il personale dei numerosi Enti Locali, gli ordini professionali, alle operatrici di centri antiviolenza e a tutti gli altri soggetti pubblici e privati che possono entrare in contatto con le donne e i minori vittime di violenza, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e nei corsi post-universitari. Compresa la formazione alle/ai volontarie/i.
- Realizzare progetti con le scuole curando la relazione tra uomini e donne alla pari per concorrere alla formazione di nuove generazioni pronte a costruire una società paritaria e non sessista;
- Rafforzare la collaborazione con le scuole per ampliare il progetto "alternanza scuola/lavoro";
- Potenziare e valorizzare una biblioteca specializzata su tematiche di genere e promuovere un archivio e centro di documentazione dedicati alla storia e alla cultura delle donne;
- Ampliare e consolidare il servizio "sportello lavoro" con percorsi individuali o collettivi di empowerment per la fuoriuscita dalla condizione di svantaggio economico, in cui le donne sopravvissute alla violenza si trovano, utilizzando tutti gli strumenti disponibili dai tirocini formativi, borse lavoro, micro credito e auto/imprenditoria ecc.;
- Consolidare e ampliare l'"alloggio sociale" di carattere residenziale temporaneo diretto a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi e lavorativi delle donne, sole o con figli/e, sia italiane che straniere, in situazione di solitudine e a rischio di esclusione sociale;
- Sostenere le donne migranti con i loro figli/figlie nella ricostruzione di una identità psicofisica e nel superare gli ostacoli che trovano nel territorio in ambito sociale, lavorativo, sanitario, burocratico e genitoriale;
- Collaborare con le istituzioni pubbliche e private (Enti Locali, ASL, Consorzi, Università, Ministeri ecc.) per la messa in atto di procedure, di protocolli, di co-progettazione, di linee guida, partenariati e ogni altra forma di cooperazione finalizzate a promuovere azioni concrete sulle pari opportunità e i diritti delle donne;
- Organizzare convegni, dibattiti, spettacoli e qualunque altra tipo di manifestazione per diffondere le problematiche di interesse femminile e l'informazione sulle normative e le politiche riguardanti le donne.
- Partecipare e/o promuovere a progetti ed iniziative di cooperazione internazionale in coerenza con le finalità statutarie;

A. D'Amico



- Svolgere un ruolo di sensibilizzazione e di promozione di politiche nazionali, internazionali e locali per la diffusione della cultura di genere, attivare pratiche di confronto e iniziative politiche di rete anche con associazioni, singoli e LGBTQIA+;
- Promuovere, attraverso dibattiti, campagne promozionali, mostre o qualunque altra modalità, i diritti sessuali e riproduttivi delle donne, compreso il diritto alla salute sessuale e riproduttiva intesa come uno stato di benessere fisico, mentale e sociale, quale parte integrante nel quadro dei diritti umani;
- Sostenere donne e minori vittime di violenza nell'iter legale in ogni forma ammessa, attuando ogni opportuno intervento ivi inclusa la costituzione di parte civile, se richiesta dalla parte lesa, nel processo e se ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione;
- Consolidare spazi di relazione, di sorellanza, di solidarietà e aiuto reciproco tra donne italiane e straniere che hanno subito violenza, tenendo attiva la banca del tempo, dove le donne con il mutuo-aiuto migliorano la loro condizione di vita, si esprimono e rafforzano le loro competenze.

Art.6

(Attività diverse)

1 L'Associazione, a norma dell'art.6 del Codice del Terzo Settore, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, nei limiti di legge applicabili. La loro indicazione sarà successivamente operata e deliberata da parte dal Consiglio Direttivo.

2 L'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'articolo 7 del Codice del Terzo Settore attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

5

Art.7

(Ammissione e numero degli associati)

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutte le socie e i soci; le cariche associative sono elettive e tutte le socie e i soci possono essere nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra le socie e tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Il numero delle socie e dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione oltre alle persone fisiche le Associazioni di promozione sociale che perseguano le stesse finalità, le quali aderendo alle finalità della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale.

Gli Enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro soggetto delegato

A. D'Adamo

Am

dal Consiglio Direttivo. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Ai fini dell'ammissione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse, presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che la/il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

L'accoglimento della domanda è comunicata alla nuova associata o nuovo associato entro 30 giorni dalla data della deliberazione deve essere iscritta/to nel registro degli associati.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro e non oltre trenta giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata/o può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestare il ricevimento. L'assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in assemblea il diritto di contraddittorio.

Art.8

(Diritti e obblighi di socie e soci)

6

1. Le associate e gli associati si dividono

- Socie fondatrici;
- Socie ordinarie e soci ordinari.

Sono socie fondatrici coloro che hanno dato vita all'Associazione, sottoscrivendo l'atto costitutivo.

Sono socie ordinarie e soci ordinari coloro, che in possesso dei requisiti previsti dal presente statuto, hanno visto la propria domanda di ammissione accolta dal Consiglio Direttivo.

2. Le socie e i soci hanno il diritto di:

- Partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
- Essere informate/i di tutte le attività e iniziative dell'Associazione e di parteciparvi.
- Esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, bisogna presentare espressa domanda scritta al consiglio direttivo, che provvede entro 15 giorni a dare la risposta e mettere a disposizione i libri sociali nella sede dell'Associazione davanti a persona indicata dal Consiglio Direttivo.

3. L'esercizio dei diritti sociali spetta alle socie e ai soci dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che siano in regola con il pagamento della eventuale quota associativa.

Le socie e i soci hanno il dovere di:

- Adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra le socie e i soci e tra questi e gli organi sociali.
- Rispettare lo statuto e gli eventuali regolamenti interni.

- Versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art.9

(Perdita della qualità di socia o socio)

1. La qualità di socia e socio si perde:

- Recesso volontario. Ogni associata/o può esercitare il diritto di recesso, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato.
- Recesso per mancato pagamento dell'eventuale quota associativa, se prevista, entro 180 giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo, a tutti le/gli associate/i entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associata/o decaduta/o può presentare una nuova domanda di ammissione, ai sensi dell'art.6 del presente statuto.

2) La socia o il socio può invece essere esclusa/o per

- Comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione;
- Persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamento o deliberazioni degli organi sociali;
- Aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro e non oltre i 30 giorni dalla data di deliberazione. Contro di esso la persona interessata può proporre appello all'assemblea ordinaria entro e non oltre i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante comunicazione inviata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC. Alla persona esclusa dovrà essere garantita in assemblea il diritto di contraddittorio. Fino alla data della convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l'associata/o potrà comunque partecipare alle riunioni Assembleare, ma non avrà diritto di voto.

4. La socia e il socio receduti o esclusi non hanno diritto alla restituzione della quota associativa versata né alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art.10

(Organi)

1. Sono organi dell'Associazione

- L'assemblea generale delle socie e dei soci
- L'organo di amministrazione (Consiglio Direttivo)
- L'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi le condizioni di cui all'art.30 DEL Codice del Terzo Settore.
- L'organo di revisione obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore.

2. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.11

(Assemblea)

A. De Santis

Amministratore Delegato

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le associate e gli associati in regola con il versamento dell'eventuale quota annuale.

2. Ciascun associata/o può intervenire personalmente in assemblea o può farsi rappresentare da un'altra/o associata/o mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. La delegata o il delegato può avere un massimo di due deleghe.

3. L'assemblea è convocata dalla Presidente o il Presidente dell'associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea può essere inoltre convocata:

- Su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
- Su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle/i associate/i.

Nei casi in cui la/il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'assemblea, che deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora la/ il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'assemblea.

4. L'assemblea è convocata dalla/dal Presidente mediante lettera, email o messaggio telefonico contenente l'ordine dal giorno almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.

5. L'assemblea è presieduta dalla/dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dalla/dal Vice Presidente o di altro associata/o indicata in sede di riunione assembleare.

6. La discussione e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dalla/dal Presidente e verbalizzante, a ciò appositamente nominata/o. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, conservato nella sede dell'associazione.

7. E' ammessa la possibilità che l'assemblea avvenga anche per via telematica, mediante strumenti tecnologici di video conferenza o di audio conferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- Che alla/al Presidente della riunione sia garantita l'identità delle intervenute e degli intervenuti,
- Che chi interviene abbia la possibilità di partecipare alla discussione all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti,
- Che la riunione si svolga regolarmente con la proclamazione dei risultati delle votazioni,
- Che il soggetto verbalizzante percepisca adeguatamente gli eventi della riunione oggetto della verbalizzazione.

Art.12

(Assemblea ordinaria. Competenze e quorum)

1. E' compito dell'assemblea ordinaria

- Approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo presentato dal Consiglio Direttivo;
- Approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- Discutere le linee generali di attività annuali e pluriennali dell'Associazione;
- Deliberare sul programma annuale di attività, su regolamenti interni, su specifici rapporti associativi, altre attività e o iniziative che vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo e dalle socie o dai soci
- Determinare il numero, eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;

- Eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art 30 del Codice del Terzo Settore;
 - Eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del terzo Settore;
 - Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti.
 - Deliberare sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione dall'Associazione.
 - Deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati, in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero delle socie e dei soci presenti.
3. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza delle socie e dei soci presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art.13

(Assemblea straordinaria Competenze e quorum)

1. E' compito dell'assemblea straordinaria

- Deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- Deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle socie e dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; In seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno delle socie e dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, l'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle socie e dei soci.

Art.14

(Assemblea Regole di voto)

1. Ogni socia o socio ha diritto di voto e può essere delegato a rappresentare per delega anche due soci.
2. L'esercizio del diritto di voto spetta alle socie ai soci iscritti da almeno un mese nel libro dei soci, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Le associate e gli associati che non sono iscritti da almeno un mese nel libro dei soci possono partecipare all'assemblea senza diritto di voto, né di elettorato attivo o passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum.
3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, si procede con scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

Art.15

(Consiglio Direttivo. Composizione e durata in carica)

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione, è eletto dall'assemblea tra le associate e gli associati in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette). Secondo quanto stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del consiglio direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.
2. Non può essere eletto consigliere o consigliere e la nominata o il nominato decade dalla carica, per interdizione, inabilità, fallimento, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi.
3. Il Consiglio Direttivo dura in carica 4 (quattro anni) ed è rieleggibile. Almeno trenta giorni della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

Art.16

(Consiglio Direttivo Regole di convocazione, di funzionamento e di voto)

1. Il consiglio direttivo è convocato dalla Presidente o dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta almeno da 1/3 dei consiglieri;
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire alle consigliere e ai consiglieri almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione;
3. E' ammessa la possibilità che il consiglio direttivo si riunisca anche per via telematica, mediante strumenti tecnologici di video conferenza o di audio conferenza, di cui si darà atto nei relativi verbali;
4. Il consiglio direttivo è presieduto dalla Presidente o il Presidente o in sua assenza dalla/dal Vice Presidente, in assenza di entrambi è presieduto da altro consigliere individuato tra i presenti;
5. Le riunioni del consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
6. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto del termine del preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, nei casi di votazione riguardanti le persone, si procede a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto verbale sottoscritto dalla/dal Presidente e dal verbalizzante nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

Art.17

(Competenze del Consiglio Direttivo)

1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e in particolare ha il compito di:
 - Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

- Redigere l'eventuale bilancio sociale all'approvazione dell'assemblea;
 - Nominare la/il Presidente, Vice Presidente, Segretario/o e Tesoriere;
 - Decidere sulla domanda di adesione all'Associazione o sull'esclusione delle associate e degli associati;
 - Redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - Decidere l'eventuale quota associativa;
 - Deliberare la convocazione dell'assemblea;
 - Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - Ratificare o respingere provvedimenti adottati d'urgenza dalla/dal Presidente;
 - Curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
 - Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - Adottare ogni altro provvedimento che sia attribuito dal presente statuto e dai regolamenti interni;
 - Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. La/il segretaria/o si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.
4. La/il Tesoriera/e ha il compito della gestione amministrativa e contabile dell'Associazione. Svolge tutti gli atti di ordinaria amministrazione occorrenti per il funzionamento dell'Associazione. Predisporre per l'approvazione del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea delle Socie e dei Soci il rendiconto economico e finanziario e la relazione sull'attività svolta. E' responsabile della tenuta dei beni dell'Associazione, nonché della corretta tenuta della documentazione contabile.

Art.18

(Presidente: poteri e durata in carica)

1. La/il presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e il rappresentante di fronte a terzi e in giudizio, è nominata/o all'interno del Consiglio Direttivo.
2. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
3. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'associazione, ed in particolare ha il compito di:
 - Firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
 - Curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - Adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo;
 - Convocare e presiedere l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;

5. In caso di assenza o impedimento viene sostituito dalla/dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad un'altra/o Consigliere.

Art.19

(Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo)

1. La carica di Consigliere si perde per:

- Dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- Revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione, persistente violazione degli obblighi statutari oppure per ogni comportamento lesivo delle interessate dell'Associazione;
- Perdita della qualità di associato a seguito di verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione dell'Assemblea ordinaria svoltasi. In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla convocazione dell'Assemblea ordinaria che procederà ad una nuova elezione dei consiglieri cessati.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il presidente o, in subordine, il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del consiglio direttivo. Fino all'elezione dei nuovi consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.20

(Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento)

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. L'organo di controllo resta in carica 4 anni e può essere rieleggibile.

3. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

5. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

7. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.21 **(Organo di revisione)**

1. L'organo di revisione, qualora nominato e obbligatorio, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Art.22 **(Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro)**

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

13

Art.23 **(Risorse economiche)**

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- Proventi da attività di interesse generale e da attività diverse. Ex art.6 del Codice del Terzo Settore.
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo Settore e di altre norme competenti in materia.

Art.24 **(Bilancio di esercizio)**

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

A. Savoca

Amministratore

2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata 180 (cento ottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8(otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni socio, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.25 **(Libri sociali e registri)**

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- Il libro delle socie e dei soci;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato.

3. L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia nominato.

4. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Le socie e i soci hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendo richiesta scritta e motivata al Consiglio direttivo, che provvederà a mettere a disposizione i libri entro 15 giorni dalla richiesta e potranno essere consultati presso la sede dell'Associazione.

Art.26 **(Volontari)**

1. I volontari sono persone fisiche, associate o aderenti agli enti associati, che condividono le finalità dell'associazione e che, per libera scelta, prestano la loro attività, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo, come da art.17 del D.Lgs117/2017

5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro tipo di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale presta la propria attività di volontario.

Art.27 **(Lavoratori)**

A. Baccini - 10/10/2017

Emilia-Romagna
Dipartimento di
Giustizia
Cura

L'Associazione può assumere lavoratrici e lavoratori dipendenti, o avvalersi del lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate e dei propri associati, solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità oppure occorrenti a qualificare e specializzare le attività stesse. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al 50% dei volontari o al 5% del numero delle socie e dei soci.

Art.28

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) delle socie e dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art.29

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applica quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Allegato
Guglielmo

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...

... ..

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...

...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...



...